

Art. 114

1. La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.
2. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni ***sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione***¹.
3. Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento.

¹ “autonomia” è una parola composta da due parole che hanno origine dal greco: autos (se stesso) e nòmos (legge) ed etimologicamente indica la capacità di “farsi le leggi”. Gli enti locali hanno infatti degli Statuti e dei Regolamenti mediante i quali esercitano il potere legislativo ed esecutivo in ambito locale. Condizione imprescindibile è che le leggi locali non contrastino la Costituzione italiana (secondo il criterio che vale per quelle nazionali).